

Sentenza Corte d'Appello di Perugia del 23.1.2001

pag. 29

ritiene infine la Corte che **le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico del resistente Ministero del Tesoro.**

Ciò sia perché il carico delle spese processuali del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. (*cfr., negli esatti termini, Cass. pen., SS. UU., n. 8, CC. 12.3.1999, dep. 10.6.1999, ric. Min. Tesoro in proc. Sciamanna, Ced 213509*), sia perché, pur non contestando *l'an*, **la difesa erariale ha tuttavia contestato, in maniera del tutto generica, l'ammontare del quantum, mediante l'enunciazione di mere petizioni di "principio", peraltro difformi dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema**, soprattutto con riferimento alla determinazione del *quantum* relativamente ad un soggetto incensurato, nonché alle conseguenze personali e familiari scaturite dall'ingiusta detenzione patita.

Inoltre, **la difesa erariale è stata negligente in quanto, nel contestare in maniera del tutto generica il quantum indicato dal dr. Sacconi, ha fatto riserva di illustrare i conteggi (a suo avviso più esatti) nel corso della odierna camera di consiglio alla quale, sebbene ritualmente avvisata, non è nemmeno comparsa.**

pag. 29

Orbene, stante la natura civilistica del procedimento in esame (*cfr., in termini, Cass. pen., 4^a sez., n. 2815, CC. 11.5.2000, dep. 24.8.2000, ric. Min. Tesoro in proc. Salamone, Ced 216937*), **ben avrebbe potuto diligentemente la difesa erariale, che pur ha espressamente riconosciuto la sussistenza del diritto in capo all'istante dr. Sacconi, formulare una congrua proposta transattiva**, con notevole semplificazione di questo procedimento di merito e successivo alleggerimento del carico dei ricorsi alla Corte Suprema.

In considerazione di quanto sopra esposto, **stante la colpevole inerzia processuale del Ministero del Tesoro, ritiene la Corte di doverlo condannare alla rifusione delle spese** del presente procedimento sostenute dal dr. Giancarlo Sacconi che si ritiene equo liquidare, attesa la particolare complessità della questione, in lire 2.500.000, onorari compresi, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 314, 315 c.p.p., 282 c.p.c.,

ASSEGNA

al dr. **Giancarlo SACCONI**, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal 27.11.1993 al 24.12.1993, in conseguenza dell'ordinanza di custodia cautelare datata 27.11.1993, emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, **la somma di lire 500 milioni.**